

Serie Ordinaria n. 46 - Lunedì 12 novembre 2012

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 26 ottobre 2012 - n. IX/4331

Deferminazioni in ordine alla semplificazione, razionalizzazione e informatizzazione dei registri delle associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di solidarietà familiare, centri aiuto alla vita e organizzazioni del volontariato di protezione civile

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato»;

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;

Viste:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»
- il d.p.r. 8 febbraio 2001, n. 194 «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato delle attività di protezione civile»;

Vista la l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» che:

- al Capo II, art. 5, c. 1 istituisce il Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- al Capo III, art. 16:
 - c. 1, istituisce presso ogni Provincia il Registro provinciale delle Associazioni operanti nel territorio provinciale, che prevede una apposita sezione nella quale sono iscritte le Associazioni di Promozione Sociale in possesso dei requisiti di cui alla citata l. 383/2000;
 - c. 2, istituisce il Registro regionale delle Associazioni, che prevede una apposita sezione nella quale sono iscritte le Associazioni di Promozione Sociale in possesso dei requisiti di cui alla citata l. 383/2000;
- al Capo VI, art. 36, c. 2, prevede l'iscrizione delle Associazioni di Solidarietà Familiare in apposito registro istituito ed aggiornato presso la direzione generale competente;

Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario» che:

- all'art. 11, lettera p) affida alla Regione le funzioni relative alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni di cui al Capo III; del Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare di cui al Capo VI e della Sezione Regionale del Registro Generale Regionale del Volontariato di cui al Capo II della citata l.r. 1/2008;
- all'art. 12, lettera c) affida alle Province le funzioni relative alla tenuta delle Sezioni Provinciali del Registro Generale Regionale del Volontariato di cui al Capo II e dei Registri Provinciali delle Associazioni di cui al Capo III della citata l.r. 1/2008;

Vista la l.r. 22 maggio 2004, n. 16 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione Civile» che all'art. 5, c. 8 istituisce l'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale;

Vista la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino amministrativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Vista la d.g.r. n. 84 del 31 maggio 2010 «Determinazioni in ordine alla sperimentazione di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità» che istituisce l'Elenco regionale dei Centri di Aiuto alla Vita;

Richiamati altresì, relativamente ai Registri di cui sopra, i provvedimenti amministrativi qui di seguito elencati:

Registro Generale Regionale del Volontariato:

- d.g.r. n. VII/4142 del 6 aprile 2001 «Attuazione l.r. 1/2000, art. 4, comma 46 - Trasferimento alle Province della tenuta delle Sezioni Provinciali del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale» che ha disposto di istituire le sezioni provinciali del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato ed il trasferimento in tali sezioni delle Organizzazioni operanti in ambito provinciale ed il mantenimento nella sezione regionale delle organizzazioni individuate in base ai criteri

contenuti in tale provvedimento;

- d.g.r. n. VII/4661 del 18 maggio 2001 «Modifica della deliberazione 30 novembre 2003, n. V/44095 Definizione del modello del Registro Generale Regionale del Volontariato ai sensi dell'art. 4 della l.r. 22/93 e adempimenti conseguenti» con la quale, in particolare, sono stati approvati i seguenti allegati:

- A) disposizioni sugli adempimenti istruttori per l'iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato;
- B) il modello del Registro Generale Regionale del Volontariato;
- C) lo schema di domanda di iscrizione alla Sezione Regionale e alle Sezioni Provinciali del registro generale regionale del Volontariato;

- d.g.r. n. VII/7535 del 21 dicembre 2001 «Modifica e integrazione della d.g.r. n. VII/4661 del 18 maggio 2001», con la quale sono state approvati i seguenti allegati:

- D) le disposizioni sulle procedure di trasferimento all'interno delle sezioni del Registro generale regionale del Volontariato per le Organizzazioni iscritte;
- E) lo schema di domanda di trasferimento all'interno delle sezioni del Registro generale regionale del Volontariato;

- circolare regionale 21 maggio 2001, n. 29 «Gestione Informatica del Registro generale regionale del volontariato ai sensi della l.r. n. 22/1993»;

Registri delle Associazioni:

- delibera del Consiglio regionale n. VI/625 del 5 giugno 1997 «Determinazioni in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 16 settembre 1996, n. 28 «Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo» che ha approvato la modulistica e i requisiti per l'iscrizione nei registri delle Associazioni;
- d.d.g. 6 aprile 1998, n. 1407 «Attivazione del Registro regionale dell'associazionismo di cui alla l.r. 16 settembre 1996, n. 28 «Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo»;
- d.d.g. 15 giugno 1998, n. 3082 «Attivazione dei registri provinciali dell'associazionismo di cui alla l.r. 16 settembre 1996, n. 28 «Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo»;
- circolare regionale n. 36 del 10 luglio 1997 «Procedure e adempimenti per l'iscrizione nei Registri regionale e provinciali delle associazioni ai sensi della l.r. 16 settembre 1996 n. 28»;
- nota esplicativa del 25 luglio 2006, prot. G1. 2006.0012183 «Modifiche apportate alla l.r. 28/96 «Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo» dalla l.r. 24 febbraio 2006, n. 5», e relativa integrazione del 18 aprile 2007 prot. G1.2007.0006015;

Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare:

- d.g.r. n. VI/48845 del 1 marzo 2000 «Attivazione del Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà tra le famiglie, l.r. 6 dicembre 1999, n. 23, art. 5» e successiva d.g.r. n. 49081 del 17 marzo 2000 di rettifica della precedente con la quale:
 - è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare;
 - sono state definite le modalità di iscrizione nel Registro;
 - è stato approvato il fac-simile di domanda di iscrizione nel Registro;
- d.g.r. n. VIII/3518 del 15 novembre 2006 «Aggiornamento delle modalità e procedure per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare (l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia») di cui alla d.g.r. n. VIII/3518 del 15 novembre 2006»;
- decreto n. 13006 del 20 novembre 2006 «Definizione delle modalità, delle procedure e della specifica documentazione per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare (l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia») di cui alla d.g.r. n. VIII/3518 del 15 novembre 2006»;

Elenco dei Centri di Aiuto alla Vita (CAV):

- decreto n. 6620 del 1 luglio 2010 «Determinazione in ordine all'Elenco regionale dei centri di aiuto alla vita» con il quale sono stati approvati i seguenti allegati:



- A «Definizione delle modalità per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione»;
 - B «Schema di domanda di iscrizione»;
 - C «Schema di autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti»;
 - D «Schema di rendiconto economico ai fini del mantenimento dei requisiti»;
- decreto n. 6967 del 13 luglio 2010 «Rettifica decreto del 1 luglio 2010, n. 6620, 'Determinazioni in ordine all'Elenco regionale dei centri di aiuto alla vita'»;
 - decreto n. 29 del 10 gennaio 2011 «Modifica decreto del 1 luglio 2010, n. 6620, 'Determinazioni in ordine all'Elenco regionale dei centri di aiuto alla vita'»;

Albo Regionale delle Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile:

- d.g.r. n. 2931 del 29 dicembre 2000 «Attuazione dell'art. 3, comma 164, i.r. 1/2000 Istituzione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e conseguente attribuzione della competenza alla Direzione Generale OO.PP. Politiche per la Casa e Protezione Civile» con la quale, fra l'altro sono state:
 - trasferite, alla suddetta Direzione generale, le Organizzazioni di Volontariato iscritte nella Sezione D) Protezione Civile del Registro generale regionale del Volontariato in capo alla D.g. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;
 - mantenuta a carico della D.g. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale l'attività di indirizzo relativa ai profili applicativi di carattere generale previsti dalla normativa sul volontariato anche riguardo alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile;
- d.g.r. n. VII/7858 del 25 gennaio 2002 «Trasferimento alle Province della tenuta delle sezioni provinciali dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale per la Protezione Civile»;
- d.g.r. n. VII/13669 del 14 luglio 2003 «Costituzione della sezione regionale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio regionale per la Protezione Civile»;
- r.r. n. 9 del 18 ottobre 2010 «Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile (ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 16/2004)»;

Vista la d.g.r. n. IX/1353 del 25 febbraio 2011, avente ad oggetto «Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità», che al paragrafo 6 dell'allegato, prevede la semplificazione e la riduzione degli oneri informativi a carico delle Associazioni/Organizzazioni iscritte nei registri regionali e provinciali, anche attraverso:

- l'estensione della gestione informatizzata dei Registri nelle fasi di iscrizione, mantenimento, cancellazione e di movimentazioni all'interno degli stessi;
- la contestualizzazione, sincronizzazione e aggiornamento dei registri informativi da parte di Regione e Province;

Visto il Piano socio sanitario regionale, approvato con d.c.r. n. IX/88 del 17 novembre 2010 che, al capitolo «Semplificazione amministrativa e normativa», prevede che tra gli obiettivi strategici di Regione Lombardia vi è quello di incentivare e sviluppare il ruolo del Terzo Settore, quale soggetto di innovazione ed evoluzione di un modello di Welfare sussidiario e partecipato, mediante l'adozione di provvedimenti che semplifichino, potenzino e razionalizzino i moduli di raccordo tra Terzo Settore e Amministrazione Pubblica e semplifichino gli oneri gestionali connessi alla gestione dei flussi informativi;

Preso atto che con d.d.u.o. n. 5212 del 9 giugno 2011 è stata approvata la «Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione nei registri regionali e provinciali da parte delle Associazioni senza scopo di lucro, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare e Centri di Aiuto alla Vita»;

Dato atto che, nella logica di quanto stabilito dal Piano Socio sanitario Regionale e, al fine di dare completa attuazione alla citata d.g.r. n. 1353/2011, si è ritenuto di procedere alle seguenti azioni:

- a) razionalizzazione, semplificazione e informatizzazione dei seguenti Registri in capo alla Direzione generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale:

- Registro Generale Regionale del Volontariato (Sezione regionale e Sezioni provinciali);
 - Registri delle Associazioni (regionale e provinciali);
 - Registro regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare;
 - Elenco Regionale dei Centri Aiuto alla Vita;
- b) riordino complessivo dei richiamati provvedimenti amministrativi emanati in attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia, per assicurare il necessario livello di coordinamento e di semplificazione nella gestione e negli iter procedurali relativi ai Registri, in modo tale che il Terzo Settore, l'Amministrazione Pubblica e i soggetti Interessati possano riferirsi, oltre che alle leggi, ad un unico atto di Giunta piuttosto che all'articolato e complesso insieme di quelli oggi esistenti, peraltro, in gran parte superati dalla legislazione vigente;

Dato atto, che ai sensi della richiamata d.g.r. n. 2931/2000, è mantenuta in capo alla D.g. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale l'attività di indirizzo relativa ai profili applicativi di carattere generale previsti dalla normativa sul volontariato anche riguardo alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile e che quindi occorre correlare e coordinare le suddette azioni di semplificazione e riordino anche con la Direzione Generale Protezione civile, polizia locale e sicurezza;

Ritenuto quindi opportuno, per tutto quanto sopra, riprendere il percorso avviato per la definizione della «Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione», attraverso la riattivazione del Gruppo di Lavoro composto dalle rappresentanze dell'Unione Province Lombarde, del Coordinamento Centri Servizi per il Volontariato della Lombardia, del Forum Terzo Settore e della D.g. Famiglia, Conciliazione, integrazione e solidarietà sociale nonché della D.g. Protezione civile, polizia locale e sicurezza che si è avvalso del supporto della D.g. Semplificazione;

Dato atto che, sulla base degli esiti del Gruppo di Lavoro, si è ritenuto di adottare:

- a) un documento organico di riordino e di semplificazione della disciplina, relativamente a ciascun Registro, secondo quanto indicato nei seguenti allegati parti integranti del presente atto:
 - Disciplina del Registro Generale Regionale del Volontariato (ALL. A);
 - Disciplina dei Registri delle Associazioni (ALL. B);
 - Disciplina dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile (ALL. C);
 - Disciplina del Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare (ALL. D);
 - Disciplina dell'Elenco dei Centri Aiuto alla Vita (ALL. E);
- b) la nuova modulistica on line, secondo quanto indicato nei seguenti allegati parti integranti del presente atto:
 - «Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai Registri delle Associazioni, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare; all'Elenco Regionale dei Centri Aiuto alla Vita e all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile (Ambito Associazioni)» (ALL. 1);
 - «Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno (denominazione, sede legale, legale rappresentante, sedi operative) delle Associazioni senza scopo di lucro, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare, Volontariato di Protezione Civile ed eventuale richiesta di trasferimento di registro/sezione» (ALL. 2);
 - «Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai Registri delle Associazioni, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare; dall'Elenco Regionale dei Centri Aiuto alla Vita e dall'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile (Ambito Associazioni)» (ALL. 3);

Valutata la necessità di procedere alla contestuale revoca dei seguenti provvedimenti amministrativi sopra richiamati:

- d.g.r. n. VII/7535 del 21 dicembre 2001;
- circolare regionale 21 maggio 2001, n. 29;
- d.d.g. 6 aprile 1998, n. 1407;
- d.d.g. 15 giugno 1998, n. 3082;

Serie Ordinaria n. 46 - Lunedì 12 novembre 2012

- circolare regionale n. 36 del 10 luglio 1997;
- nota esplicativa del 25 luglio 2006, prof. G1.2006.0012183 e relativa integrazione del 18 aprile 2007 prof. G1.2007.0006015;
- d.g.r. n. VIII/3518 del 15 novembre 2006;
- decreto n. 13006 del 20 novembre 2006;
- decreto n. 6620 del 1 luglio 2010;
- decreto n. 6967 del 13 luglio 2010;
- decreto n. 29 del 10 gennaio 2011;

Dato atto altresì del superamento dei contenuti dei seguenti provvedimenti amministrativi sopra richiamati:

- delibera del Consiglio regionale n. VI/625 del 5 giugno 1997: limitatamente ai punti 1. e 2. del deliberato nonché dell'Allegato A;
- d.g.r. n. VII/4661 del 18 maggio 2001: limitatamente ai punti 1. e 3. del deliberato;
- d.g.r. n. VI/48845 del 1 marzo 2000: limitatamente ai punti 3. e 4. del deliberato nonché dell'Allegato A;

Rilevata la necessità che il trattamento dei dati inseriti nella modulistica on line avvenga nel rispetto del d.lgs. n. 322/89 e del d.lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati personali e del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi statistici;

Ritenuto altresì di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento della «Scheda unica informatizzata di mantenimento dei requisiti di iscrizione» approvata con il suddetto d.d.u.o. n. 5212/2011 alla nuova disciplina di cui al presente atto;

Ritenuto di stabilire che, qualora emerga l'esigenza di apportare correttivi non sostanziali al contenuto della nuova modulistica on line, si procederà d'ufficio alle necessarie modifiche;

Dato atto che, in vista della introduzione della modulistica on line, è stata prevista l'attivazione da parte del CSVnet Lombardia - Coordinamento regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia, di un percorso di accompagnamento rivolto agli operatori e ai soggetti del Terzo Settore che prevede sul territorio attività di informazione e supporto per le operazioni di compilazione;

Dato atto che il passaggio dall'attuale sistema di tenuta dei Registri alla nuova gestione informatizzata necessita l'espletamento di operazioni di carattere tecnico-informatico per il raccordo ed trasferimento dei dati nonché un adeguato percorso di formazione rivolto agli operatori della Pubblica Amministrazione e ai CVS - Centri di Servizio per il Volontariato;

Ritenuto pertanto di rinviare a successivi provvedimenti la determinazione delle modalità operative di attuazione della presente delibera;

Dato atto che il testo del presente atto è stato condiviso con la Direzione generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza;

Ritenuto altresì di disporre la pubblicazione della presente delibera sul BURL e sul sito web della Direzione generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale e della Direzione generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza;

Visti la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti del presente provvedimento:

- a) Disciplina del Registro Generale Regionale del Volontariato (ALL. A);
- b) Disciplina dei Registri delle Associazioni (ALL. B);
- c) Disciplina dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile (ALL. C);
- d) Disciplina del Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare (ALL. D);
- e) Disciplina dell'Elenco dei Centri Aiuto alla Vita (ALL. E).

2. di approvare la nuova modulistica on line di cui ai seguenti allegati, quali parti integranti del presente provvedimento:

- a) «Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai Registri delle Associazioni, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare; all'Elenco Regionale dei Centri Aiuto

alla Vita e all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile (Ambito Associazioni)» (ALL. 1);

- b) «Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno (denominazione, sede legale, legale rappresentante, sedi operative) delle Associazioni senza scopo di lucro, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare, Volontariato di Protezione Civile ed eventuale richiesta di trasferimento di registro/sezione» (ALL. 2);
- c) «Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai Registri delle Associazioni, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare; dall'Elenco Regionale dei Centri Aiuto alla Vita e dall'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile (Ambito Associazioni)» (ALL. 3).

3. di demandare a successivo provvedimento della Direzione generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, l'adeguamento della «Scheda unica informatizzata di mantenimento dei requisiti di iscrizione» approvata con il suddetto d.d.u.o. n. 5212/2011 alla nuova disciplina di cui al presente atto.

4. di stabilire che, qualora emerga l'esigenza di apportare correttivi non sostanziali al contenuto della nuova modulistica on line, si procederà d'ufficio alle necessarie modifiche.

5. di revocare i seguenti provvedimenti amministrativi:

- d.g.r. n. VII/7535 del 21 dicembre 2001;
- circolare regionale 21 maggio 2001, n. 29;
- d.d.g. 6 aprile 1998, n. 1407;
- d.d.g. 15 giugno 1998, n. 3082;
- circolare regionale n. 36 del 10 luglio 1997;
- nota esplicativa del 25 luglio 2006, prof. G1.2006.0012183 e relativa integrazione del 18 aprile 2007 prof. G1.2007.0006015;
- d.d.g. n. VIII/3518 del 15 novembre 2006;
- decreto n. 13006 del 20 novembre 2006;
- decreto n. 6620 del 1 luglio 2010;
- decreto n. 6967 del 13 luglio 2010;
- decreto n. 29 del 10 gennaio 2011.

6. di dare atto del superamento dei contenuti dei seguenti provvedimenti amministrativi:

- delibera del Consiglio regionale n. VI/625 del 5 giugno 1997: limitatamente ai punti 1. e 2. del deliberato nonché dell'Allegato A;
- d.g.r. n. VII/4661 del 18 maggio 2001: limitatamente ai punti 1. e 3. del deliberato;
- d.g.r. n. VI/48845 del 1 marzo 2000: limitatamente ai punti 3. e 4. del deliberato nonché dell'Allegato A.

7. di rinviare a successivi provvedimenti la determinazione delle modalità operative di attuazione della presente delibera.

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e sul sito web della Direzione generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale e della Direzione generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza.

Il segretario: Marco Piloni

— • —

**DISCIPLINA RELATIVA
AL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO**

1. PREMESSA

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 che istituisce il Registro Generale Regionale del Volontariato, e dell'art. 10 della stessa legge, con il presente provvedimento viene definito:

- il modello del Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- i criteri, le modalità e le procedure per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione delle Organizzazioni di Volontariato, la comunicazione da parte delle medesime delle variazioni intervenute e l'eventuale trasferimento di Registro o sezione.

2. L' ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E LE SEZIONI DEL REGISTRO GENERALE REGIONALE PER AMBITI DI ATTIVITÀ

Per attività di volontariato, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 1/2008, deve intendersi il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte sul territorio regionale, tramite l'Organizzazione di cui il volontario fa parte, per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Tali finalità vengono perseguite attraverso lo svolgimento di attività di carattere sociale, civile e culturale corrispondenti alle sezioni A, B, C nelle quali è ripartito il Registro generale:

- **Sezione A - Sociale:** attività rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
- **Sezione B - Civile:** attività rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di pubblica calamità.
- **Sezione C - Culturale:** attività rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.

L'Organizzazione di Volontariato può richiedere l'iscrizione in più sezioni tematiche (A - Sociale; B - Civile - C - Culturale) del Registro compatibilmente alle proprie finalità statutarie, indicando l'ambito di attività prevalente.

Per le Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile che svolgono attività di soccorso, di cui alla Sezione B, in attuazione dell'articolo 9-ter della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile), con Regolamento Regionale n. 9 del 18 ottobre 2010, è stato istituito apposito "Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile" curato dalla Direzione Generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza, la cui disciplina è prevista dall'allegato C) della presente delibera.

3. I REQUISITI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO

Ai sensi degli artt. 3, 4 e 13 della l.r. 1/2008, sono iscrिवibili nel Registro Generale Regionale del Volontariato, le Organizzazioni di Volontariato a condizione che:

- siano liberamente costituite al fine di svolgere le attività di cui al precedente paragrafo (sociale, civile, culturale);
- si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- siano dotate di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale. Tale autonomia sussiste quando l'Organizzazione è dotata congiuntamente di un proprio organo deliberante (assemblea) e di rappresentanza, di un proprio bilancio/rendiconto e di una propria identificazione fiscale;
- dispongano di uno statuto redatto per atto pubblico, per scrittura privata registrata o autenticata nel quale sono espressamente previsti i seguenti elementi/requisiti previsti ai sensi dell'art. 4, comma 3 della l.r. 1/2008:
 - a. perseguimento dello scopo solidaristico ricadente nelle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
 - b. denominazione;
 - c. sede legale (almeno il Comune);
 - d. assenza di fini di lucro;
 - e. democraticità della struttura;
 - f. elettività e gratuità delle cariche associative;
 - g. gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - h. criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
 - i. diritti e obblighi e degli aderenti;
 - j. obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
 - k. modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.

In merito alla clausola devolutiva del patrimonio si precisa che la sua presenza nello statuto non è obbligatoria; tuttavia, lo statuto e i regolamenti non devono contenere norme contrarie a quanto prescritto dall'art. 5, comma, 4, della l. 266/91. In merito alla devoluzione "in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle Organizzazioni di Volontariato i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile".

Ai sensi dell'art. 4, comma 6 della l.r. 1/08, costituisce altresì obbligo per le Organizzazioni di Volontariato una volta iscritte nel Registro,

Serie Ordinaria n. 46 - Lunedì 12 novembre 2012

assicurare i propri aderenti che prestano l'attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. LA SEZIONE REGIONALE E LE SEZIONI PROVINCIALI DEL REGISTRO

Il Registro Generale Regionale del Volontariato è articolato come segue:

- Sezione regionale, la cui tenuta è curata, ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. p), l.r. 3/2008, dalla Regione Lombardia - Direzione generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;
- Sezioni provinciali, la cui tenuta è curata, ai sensi dell'art. 12, c. 1, lett. c), l.r. 3/2008, dalle singole Province.

Sono iscrivibili nella sezione regionale del Registro:

- a) le Organizzazioni di Volontariato aventi sede legale nel territorio regionale e almeno un'ulteriore sede operativa in una provincia diversa da quella legale;
- b) le Organizzazioni di Volontariato aventi sede legale in altra regione, purché posseggano sedi operative per lo svolgimento della propria attività in almeno due province della Regione;
- c) le Organizzazioni di Volontariato con sede legale in Regione Lombardia che si denominano "Coordinamenti regionali e/o Federazioni", indipendentemente dal numero delle sedi operative sul territorio lombardo, le cui finalità siano volte al coordinamento e/o allo sviluppo e/o alla promozione e/o alla rappresentanza delle proprie articolazioni presenti sul territorio lombardo, purché rispettino i requisiti di cui agli art. 3 e 4 della l.r. 1/2008 ossia realizzino direttamente la propria missione istituzionale tramite l'attività personale dei volontari.

Sono iscrivibili nelle sezioni provinciali del Registro:

- a) le Organizzazioni di Volontariato aventi sede legale nel territorio provinciale di riferimento ed operanti nello stesso;
- b) le Organizzazioni di Volontariato aventi sede legale in altra regione purché posseggano una sede operativa per lo svolgimento della propria attività nel territorio provinciale di riferimento.

E' esclusa la possibilità che una stessa Organizzazione risulti iscritta sia alla sezione regionale che ad una provinciale del Registro.

Deve intendersi per sede operativa il luogo utilizzato dall'Organizzazione per lo svolgimento della propria attività.

La sede operativa deve essere priva di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale e deve essere identificabile attraverso i seguenti elementi: indirizzo, recapito telefonico, nominativo del referente.

5. IL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. 1/2008, l'iscrizione al Registro si formalizza attraverso la compilazione dell'apposita modulistica on line "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri" (vedi All. 1) e la trasmissione, alla struttura competente (regionale o provinciale) preposta alla tenuta della Sezione del Registro di iscrizione, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, della "Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione" che si genera al termine della procedura on line.

Unitamente all'autocertificazione dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante e la carta d'identità del Legale Rappresentante);
- Copia dello statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate (se non viene prodotto in copia autentica occorre autocertificare la conformità della copia all'originale);
- Copia dell'atto costitutivo (o ricognitorio), redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle (se non viene prodotto in copia autentica occorre autocertificare la conformità della copia all'originale);
- Ultimo rendiconto approvato, firmato dal Legale Rappresentante (la firma può essere apposta digitalmente o elettronicamente in caso di trasmissione via PEC).

Al sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. 1/2008, contestualmente alla trasmissione della "Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione":

- le Organizzazioni che chiedono l'iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro devono inoltrare mediante raccomandata, fax o posta elettronica certificata copia della "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri" e della "Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione" anche al Sindaco del Comune dove l'Organizzazione ha dichiarato di avere la sede legale o operativa per l'espressione del parere che ne attesti l'operatività e l'esistenza;
- le Organizzazioni che chiedono l'iscrizione alla Sezione Regionale del Registro devono inoltrare mediante raccomandata, fax o posta elettronica certificata copia della "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri" e della "Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione" ai Sindaci dei Comuni dove l'Organizzazione ha dichiarato di avere la sede legale e le sedi operative per l'espressione del parere che ne attesti l'operatività e l'esistenza.

Una volta inseriti i dati nella domanda di iscrizione, il sistema on line genera in automatico la lettera indirizzata ai Comuni interessati per la richiesta di parere.

Il Sindaco del Comune/i come sopra individuati dovrà trasmettere alla struttura preposta alla tenuta della sezione regionale o provinciale del Registro a cui l'Organizzazione ha inoltrato domanda di iscrizione, il parere richiesto attestante l'esistenza e l'operatività dell'Organizzazione istante, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.

Se, decorso tale termine, non perviene il parere richiesto lo stesso si intende favorevole.

Ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 della l.r. 1/2008, l'iscrizione nel Registro è disposta con un provvedimento del dirigente della struttura competente che, per la natura degli interessi pubblici tutelati nonché per la complessità del procedimento, è adottato entro novanta giorni dalla data di acquisizione del parere del Comune, o dall'inutile decorso dei sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.

Al sensi dell'art. 5, comma 5, della l.r. 1/2008, qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi, il termine di novanta giorni è sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni richieste.

In particolare il termine di cui sopra è sospeso:

- per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1/2012, co. 1 e dell'art. 2, co. 7 della l. 241/90);
- un periodo non superiore a dieci giorni qualora sia necessaria un'interruzione a seguito di istanza irregolare o incompleta (ai sensi dell'art. 5 della l.r. 1/2012).

Il provvedimento di iscrizione nei Registri è trasmesso al Legale Rappresentante dell'Organizzazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata e per conoscenza al Sindaco del/i Comune/i a cui è stata inoltrata la richiesta di parere di cui sopra.

L'eventuale diniego dell'istanza di iscrizione per carenza dei requisiti è disposto con apposito provvedimento motivato e trasmesso con le stesse modalità di cui sopra al Legale Rappresentante dell'Organizzazione.

6. MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE

L'Organizzazione di Volontariato iscritta ha l'obbligo di compilare annualmente, avvalendosi della specifica modulistica on line, "Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di Iscrizione nei rispettivi registri e per attività di rilevazione statistica" e di trasmettere alla competente struttura regionale o provinciale preposta alla tenuta della Sezione del Registro, la relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione on line mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, entro il termine del 30 giugno, ai sensi della d.g.r. 25 febbraio 2011 n. IX/1353, pena la cancellazione dal Registro Generale Regionale del Volontariato.

Unitamente all'autocertificazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante e la carta d'identità del Legale Rappresentante);
- In caso di variazioni:
 - ✓ copia del verbale relativo alle variazioni comunicate sottoscritto dal legale rappresentante. Qualora il verbale comporti una modifica statutaria è necessario che sia redatto nella forma dell'atto pubblico, della scrittura autenticata o della scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
 - ✓ Copia dello Statuto modificato come da delibera di cui sopra (da produrre solo se la variazione deliberata ha comportato anche la riscrittura del testo dello Statuto).

Le competenti strutture regionali e provinciali verificano la veridicità di quanto dichiarato con le suddette dichiarazioni sostitutive nonché l'effettiva permanenza dei requisiti di iscrizione previsti dalla normativa di riferimento.

In caso di mancato invio della "Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione nei rispettivi registri e per attività di rilevazione statistica", ovvero di accertata non veridicità di quanto dichiarato, l'Organizzazione perde il diritto di mantenimento di iscrizione nel relativo Registro e il Dirigente competente ne dispone la cancellazione.

7. VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO

L'Organizzazione è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le variazioni intervenute riguardanti:

- la denominazione;
- Il Legale Rappresentante;
- la sede legale;
- le sedi operative;

esclusivamente attraverso l'apposita modulistica on line "Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno ed eventuale richiesta di trasferimento di Registro/sezione" (All. 2) e di trasmettere la relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione on line, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata alla struttura competente (regionale o provinciale) preposta alla tenuta della Sezione del Registro.

Le eventuali ulteriori modifiche statutarie, con particolare riferimento ai requisiti di iscrizione ivi compresa l'eventuale variazione dell'ambito prevalente di attività, nonché alla struttura organizzativa e agli organi sociali dovranno essere comunicate esclusivamente in sede di compilazione della "Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione" di cui al precedente paragrafo.

Unitamente all'autocertificazione, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la comunicazione di variazione venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante e la carta d'identità del Legale Rappresentante);
- Copia del verbale relativo alle variazioni comunicate riguardanti la denominazione, il legale rappresentante, la sede legale e le sedi operative, sottoscritto dal legale rappresentante. Qualora il verbale comporti una modifica statutaria è necessario che sia redatto nella forma dell'atto pubblico, della scrittura autenticata o della scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
- Copia dello Statuto modificato come da delibera di cui sopra.

La variazione dei meri dati anagrafici (numeri telefonici, fax, mail, recapito per la corrispondenza, ecc) devono essere effettuate direttamente a cura dell'Organizzazione accedendo on line alla propria anagrafica.

Serie Ordinaria n. 46 - Lunedì 12 novembre 2012

8. TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO

Sono trasferite dalla sezione regionale alla sezione provinciale del Registro Generale Regionale del Volontariato le Organizzazioni di Volontariato che - a seguito della chiusura di una o più sedi operative avvenuta per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie - non rispettino più le condizioni di iscrizione nella sezione regionale di cui al par. 4.

Sono trasferite dalla sezione provinciale alla sezione regionale del Registro generale regionale le Organizzazioni di Volontariato che - a seguito dell'apertura di una o più sedi operative avvenuta per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie - rispettino le condizioni per l'iscrizione nella sezione regionale di cui al par. 4.

Sono trasferite da una sezione provinciale ad altra sezione provinciale, le Organizzazioni di Volontariato che - per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie - abbiano trasferito la sede legale in altro comune ricadente nel territorio di altra provincia.

Per il trasferimento di sezione le Organizzazioni sono tenute a comunicare le variazioni relative alla sede legale e alle sedi operative (chiusura delle sedi esistenti ovvero istituzione di nuove sedi) attraverso la compilazione della modulistica on line "Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno ed eventuale richiesta di trasferimento di Registro/sezione" (All. 2).

"L'istanza di trasferimento di iscrizione," che si genera dopo la compilazione on line della "Scheda comunicazione variazioni in corso d'anno" deve essere trasmessa con le medesime modalità di cui al Par.5 sia alla struttura preposta alla tenuta della sezione di destinazione che alla struttura preposta alla tenuta della sezione di provenienza.

La "Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno" e l'"Istanza di trasferimento di iscrizione" dovranno essere contestualmente trasmesse a cura dell'Organizzazione anche al sindaco del Comune/i dove è ubicata la nuova sede (legale o operativa) al fine di acquisire il parere che ne accerti l'esistenza e l'operatività; decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di richiesta del parere, lo stesso si intende favorevole.

Una volta inseriti i dati nella Comunicazione di variazioni, il sistema on line genera in automatico la lettera indirizzata ai Comuni interessati per la richiesta di parere.

Il trasferimento di iscrizione si perfeziona dopo idonea istruttoria attraverso:

- l'adozione, da parte della struttura competente alla tenuta della Sezione del Registro di nuova destinazione, di un provvedimento di iscrizione rimandando la cancellazione alla struttura preposta alla tenuta della sezione del Registro di provenienza. Dalla data del primo provvedimento decorrono gli effetti dell'iscrizione nella nuova sezione;
- l'adozione immediatamente successiva da parte della struttura competente alla tenuta della Sezione del Registro di provenienza del provvedimento di cancellazione.

Entrambi i provvedimenti sono trasmessi al Legale Rappresentante dell'Organizzazione e per conoscenza al Sindaco del/i Comune/i a cui è stata inoltrata la richiesta di parere di cui sopra mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata.

I termini del procedimento sono quelli previsti per l'iscrizione di cui al par. 5.

Il trasferimento di sezione (regionale o provinciale) non comporta interruzioni nell'iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato, e quindi viene fatta salva per l'Organizzazione la data di prima iscrizione a tale Registro.

In caso di trasferimento la struttura preposta alla tenuta della sezione di provenienza provvederà a trasferire alla struttura preposta alla tenuta della sezione di destinazione il fascicolo relativo all'Organizzazione trasferita.

9. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

La cancellazione dal Registro Generale Regionale del Volontariato avviene a seguito di:

- a) istanza dell'Organizzazione iscritta;
- b) accertata carenza da parte della Pubblica Amministrazione dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro o cessazione dell'attività di volontariato ai sensi dell'art. 4 della l.r. 1/2008;
- c) impossibilità da parte della Pubblica Amministrazione di attuare la verifica dei requisiti di iscrizione disposta dall'art. 10 comma 2 della l.r. 1/2008 per effetto della mancata compilazione della "Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione" e della trasmissione della relativa autocertificazione, nei termini e nei modi previsti dalla citata d.g.r. IX/1353 del 25 febbraio 2011.

La cancellazione dal Registro è disposta, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l.r. 1/2008, con apposito provvedimento adottato dal dirigente della struttura preposta alla cura della sezione del Registro in cui l'Organizzazione risulta iscritta.

Il provvedimento è trasmesso al Legale Rappresentante dell'Organizzazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata e per conoscenza al Sindaco del/i Comune/i a cui è stata inoltrata la richiesta di parere di cui sopra.

a) Cancellazione su istanza di parte

L'Organizzazione che intende cancellarsi dal Registro Generale Regionale del Volontariato deve inoltrare specifica istanza alla struttura preposta alla tenuta della sezione presso cui è iscritta attraverso la compilazione dell'apposita modulistica on line "Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai registri" (All.3) e la trasmissione della relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata.

Nel modulo per l'istanza di cancellazione deve essere indicata una delle seguenti cause:

- a. scioglimento e/o cessazione dell'Associazione;
- b. venir meno dei requisiti di iscrizione nel Registro e/o dell'interesse alla permanenza di iscrizione nello stesso;
In quest'ultimo caso l'Ente è tenuto a precisare se, contestualmente alla cancellazione dal Registro, intende procedere o meno all'iscrizione in altro Registro regionale/provinciale.

Unitamente alla richiesta di cancellazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta Identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui l'istanza venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante e la carta

d'identità del Legale Rappresentante);

- Verbale di scioglimento (se la cancellazione viene richiesta per scioglimento dell'Associazione).

Qualora l'Organizzazione abbia indicato quale causa di cancellazione la lett. b) di cui sopra e intenda procedere contestualmente all'iscrizione in altro Registro (*Registro delle Associazioni, ivi compresa la sezione F/APS o Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile*), allo scopo di assicurare la contestualità nell'assunzione dei due provvedimenti e quindi garantire all'Organizzazione continuità nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, la stessa deve procedere a convalidare contemporaneamente la "Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai registri" e la "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri" e trasmettere le due rispettive istanze, generate a seguito della compilazione della modulistica on line, ai competenti uffici preposti alla tenuta dei rispettivi registri.

In tal caso la richiesta di cancellazione dal registro di provenienza diverrà efficace solo quando verrà emesso il provvedimento di iscrizione nel registro di destinazione.

Il procedimento di cancellazione e di contestuale iscrizione in altro Registro si perfeziona dopo idonea istruttoria, attraverso l'adozione di specifici provvedimenti, che si diversificano a seconda dell'esito istruttorio.

Esito positivo istruttoria di iscrizione:

- adozione, da parte della struttura competente alla tenuta del Registro di nuova destinazione, di un provvedimento di iscrizione, rimandando la cancellazione alla struttura preposta alla tenuta della sezione del Registro di provenienza.
- adozione immediatamente successiva da parte della struttura competente alla tenuta del Registro di provenienza del provvedimento di cancellazione.

Il procedimento di iscrizione si svolgerà secondo le modalità e di termini di cui al paragrafo 5, fatta eccezione, in caso di richiesta di iscrizione all'Albo del Volontariato di Protezione Civile, per il parere del Sindaco del Comune nel cui territorio ha sede l'Organizzazione.

In tal caso l'Organizzazione è esonerata dall'obbligo di richiedere il citato parere attestante l'esistenza e l'operatività della medesima in quanto la sussistenza di tali requisiti risulta già accertata da Regione o Provincia durante la permanenza di iscrizione dell'ente nel Registro di provenienza.

Il procedimento di cancellazione si svolgerà secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 9.

In tale ipotesi, tra la cancellazione da un Registro e l'iscrizione in un altro non intercorrerà alcun lasso temporale garantendo all'Organizzazione continuità nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, fermo restando dall'art. 21 comma 2 della l.r. 1/2008.

Solo qualora, alla cancellazione dal Registro Generale Regionale del Volontariato consegua, secondo la modalità di cui sopra, la contestuale iscrizione nell'Albo regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile, viene altresì fatta salva per l'Organizzazione la data di prima iscrizione al Registro di Volontariato di provenienza.

Esito negativo istruttoria di iscrizione:

- adozione di un provvedimento di diniego di iscrizione

Il provvedimento di diniego di iscrizione è adottato e trasmesso secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 5.

In tal caso la struttura preposta alla tenuta del registro di provenienza non provvederà all'emissione del provvedimento di cancellazione, in quanto non si è realizzata la condizione di efficacia cui era subordinata la richiesta di cancellazione.

Pertanto, qualora l'ente intenda comunque procedere a richiedere la cancellazione dal registro in cui è iscritto dovrà presentare una nuova istanza, attraverso l'apposita modulistica on line, precisando, in tal caso, di NON voler procedere all'iscrizione in altro Registro regionale/provinciale di cui alla l.r. 1/2008.

10 PUBBLICAZIONE REGISTRO

La competente Direzione Generale della Regione Lombardia, almeno una volta all'anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'elenco delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Generale Regionale del Volontariato in regola con il mantenimento dei requisiti di iscrizione.

Il Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato è consultabile sul sito istituzionale.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Nell'ottica della semplificazione, l'utilizzo da parte degli enti della specifica modulistica on line e quindi l'utilizzo condiviso di un unico applicativo, esaurisce l'obbligo delle pubbliche amministrazioni coinvolte (Regione e Province) di trasmettersi reciprocamente i relativi provvedimenti di iscrizione, variazione

DISCIPLINA RELATIVA AI REGISTRI DELLE ASSOCIAZIONI

1. PREMESSA

In attuazione di quanto previsto dall'art. 25 della l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 con il presente provvedimento viene definito:

- il modello dei Registri Regionale e Provinciali delle Associazioni;
- i criteri, le modalità e le procedure per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione delle Associazioni, la comunicazione da parte delle medesime delle variazioni intervenute e l'eventuale trasferimento di Registro.

2. LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

La l.r. 1/2008, capo III, art. 14 promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro finalizzato alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi e ricreativi.

L'art. 14, c. 4 della l.r. 1/2008 prevede che le disposizioni del Capo III "Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'Associazionismo", si applicano anche alle Associazioni di promozione sociale di cui alla l. 7 dicembre 2000, n. 383.

Ai sensi dell'art. 2, c. 1 della l. 383/2000, sono considerate Associazioni di Promozione Sociale:

- le Associazioni riconosciute e non riconosciute;
- i movimenti;
- i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni;

costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Ai sensi dell'art. 2, c. 2 e 3 della l. 383/2000 non sono considerate Associazioni di Promozione Sociale:

- i partiti politici;
- le Associazioni sindacali;
- le Associazioni dei datori di lavoro;
- le Associazioni professionali e di categoria e tutte le Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati;
- le Associazioni di promozione sociale i circoli privati e le Associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che infine collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 14, c. 4 della l.r. 1/2008, sono esclusi dall'applicazione del capo III:

- i Circoli Cooperativi;
- le Cooperative Sociali e i loro Consorzi;
- le Associazioni di Volontariato;
- le Società di Mutuo Soccorso.

3. I REQUISITI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLE ASSOCIAZIONI

A) ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Ai sensi degli artt. 15 e 17 della l.r. 1/2008 sono iscrिवibili nei Registri delle Associazioni, le Associazioni senza scopo di lucro aventi scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi a condizione che:

1. siano dotate di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale; tale autonomia sussiste quando l'organizzazione è dotata congiuntamente di un proprio organo deliberante (assemblea) e di rappresentanza, di un proprio bilancio/rendiconto e di una propria identificazione fiscale;
2. svolgano effettiva attività da almeno un anno (ai sensi art. 15, comma 1, lett. b) l.r. 1/2008);
3. dispongano di uno statuto redatto per atto pubblico, per scrittura privata registrata o autenticata nel quale sono espressamente previsti i seguenti elementi/requisiti (ai sensi art. 15, comma 1, lett. c), e art. 17, comma 1, lett. d) l.r. 1/2008):
 - a. denominazione;
 - b. sede legale (almeno il Comune);
 - c. assenza di fini di lucro;
 - d. partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e alla formazione degli organi dirigenti;
 - e. elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, con la conseguenza che l'eventuale numero dei membri cooptati o designati non può essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi degli organismi direttivi (le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati);
 - f. approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio;
 - g. criteri di ammissione e di esclusione dei soci;

- h. previsione che in caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci;
4. operino con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione (ai sensi art. 17, comma 1, lett. e) l.r. 1/2008);
 5. operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati (art. 17, comma 1 lett. e) l.r. 1/2008). (In caso di particolare necessità le Associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati);
 6. riconoscano attraverso le norme statutarie ed i regolamenti i seguenti requisiti/principi deducibili o espressi (ai sensi artt. 14 e 15, comma 1 lett. c) e art. 17, comma 1, lett. d), l.r. 1/2008):
 - tutela dei diritti inviolabili della persona;
 - pubblicità degli atti e dei registri;
 - garanzia del recesso senza oneri per il socio;
 - diritto di contraddittorio in caso di esclusione dei soci;
 - pari opportunità fra uomini e donne, per le Associazioni cui aderiscono uomini e donne.

B) ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 1/2008 sono iscrivibili nella apposita sezione F/APS dei Registri delle Associazioni, le Associazioni di Promozione Sociale a condizione che:

1. siano dotate di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale; tale autonomia sussiste quando l'organizzazione è dotata congiuntamente di un proprio organo deliberante (assemblea) e di rappresentanza, di un proprio bilancio/rendiconto e di una propria identificazione fiscale;
2. siano costituite ed operanti da almeno un anno (ai sensi art. 17, comma 1 lett. a) l.r. 1/2008 e art. 7, comma 1 l. 383/2000);
3. dispongano di uno statuto redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, nel quale sono espressamente previsti i seguenti elementi/requisiti (art. 17, comma 2, l.r. 1/2008 e art. 3, comma 1 l. 383/2000):
 - a. denominazione;
 - b. sede legale;
 - c. oggetto sociale;
 - d. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
 - e. assenza di fini di lucro;
 - f. previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
 - g. obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
 - h. norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ;
 - i. previsione dell'elettività delle cariche associative;
 - j. criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
 - k. obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario;
 - l. modalità di approvazione del rendiconto economico-finanziario da parte degli organi statutari;
 - m. modalità di scioglimento dell'Associazione;
 - n. obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale;
4. si avvalgano prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali (ai sensi art. 17 comma 1, lett. e) l.r. 1/2008 e art. 18, comma 1, l. 383/2000). (In caso di particolare necessità le Associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati);
5. dispongano di Statuto e di regolamenti che non contengano norme diverse o contrarie ai seguenti principi di carattere generale:
 - tutela dei diritti inviolabili della persona;
 - garanzia del recesso senza oneri per il socio;
 - diritto di contraddittorio in caso di esclusione dei soci;
 - pubblicità degli atti e dei registri;
 - pari opportunità fra uomini e donne.

Alle Associazioni di Promozione sociale, ai sensi dell'art. 30 della L. 383/2000, in caso di attività svolta mediante convenzione, è fatto obbligo, una volta iscritte, di assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. I REGISTRI DELLE ASSOCIAZIONI E GLI AMBITI DI ATTIVITÀ

Al sensi dell'art. 16 della l.r. 1/2008 sono istituiti:

- il Registro Regionale delle Associazioni, la cui tenuta è curata, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. p) della l.r. 3/2008, dalla Regione Lombardia - Direzione generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;
- i Registri Provinciali delle Associazioni, la cui tenuta è curata, ai sensi dell'art. 12, c. 1, lett. c) della l.r. 3/2008 dalle singole Province presso cui sono istituiti.

Serie Ordinaria n. 46 - Lunedì 12 novembre 2012 *

Ai sensi dell'art. 16, co. 1, l.r. 1/2008, in tali registri è prevista una apposita Sezione (F/APS) nella quale sono iscritte le Associazioni di Promozione Sociale (APS), in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli artt. 2 e 3 della L. 383/2000.

Nella stessa sezione F) sono, altresì, iscrिवibili le Associazioni di promozione sociale che costituiscono livello nazionale o articolazione territoriale di Associazioni di Promozione Sociale a carattere nazionale iscritte nel Registro Nazionale di cui all'art. 7 della L. 383/2000.

L'iscrizione delle Associazioni a carattere nazionale (siano esse di livello: nazionale, regionale, provinciale, distrettuale, sovra-comunale o comunale) avviene su domanda delle stesse previa indicazione sulla domanda di iscrizione dei dati identificativi del decreto ministeriale di iscrizione al Registro Nazionale.

Inoltre, i livelli/articolazioni territoriali di APS a carattere nazionale, devono dimostrare che la propria iscrizione al Registro nazionale è avvenuta nelle forme e nei modi previsti dall'art. 5 del d.m. 471 del 14 novembre 2011 "Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle Associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1 della legge 7 dicembre 2000, n. 383" e che il proprio Statuto è conforme ai requisiti contenuti nello Statuto dell'APS di livello nazionale iscritta nel Registro nazionale.

Sono iscrिवibili nel Registro regionale delle Associazioni

le Associazioni senza scopo di lucro

- aventi sede legale nel territorio regionale e almeno una seconda sede operativa in una provincia diversa da quella legale o sedi operative in almeno tre comunità montane;
- aventi sede legale in altra Regione purché posseggano in Lombardia sedi operative per lo svolgimento della propria attività in almeno due province diverse;
- i Coordinamenti regionali e/o le Federazioni aventi sede in Lombardia, indipendentemente dal numero di sedi operative, le cui finalità siano volte al coordinamento e/o allo sviluppo e/o alla promozione e/o alla rappresentanza delle proprie articolazioni presenti sul territorio lombardo, purché rispettino i requisiti di cui al precedente paragrafo 3. lett. A).

le Associazioni di Promozione Sociale, ivi comprese quelle a carattere nazionale (nell'apposita sezione F/APS):

- aventi sede legale nel territorio regionale e almeno un'ulteriore sede operativa in una provincia diversa da quella legale o sedi operative in almeno tre comunità montane;
- aventi sede legale in altra Regione purché posseggano in Lombardia sedi operative per lo svolgimento della propria attività in almeno due province diverse;
- i Coordinamenti regionali e/o Federazioni aventi sedi in Lombardia, indipendentemente dal numero di sedi operative, le cui finalità siano volte al coordinamento e/o allo sviluppo e/o alla promozione e/o alla rappresentanza delle proprie articolazioni presenti sul territorio lombardo, purché rispettino i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, l. 383/2000.

Sono iscrिवibili nei Registri provinciali dell'Associazioni

le Associazioni senza scopo di lucro

- aventi sede legale nel territorio provinciale ed operanti nello stesso;
- aventi sede legale in altra Regione purché posseggano una sede operativa per lo svolgimento della propria attività nel territorio provinciale di riferimento.

le Associazioni di Promozione Sociale ivi comprese quelle a carattere nazionale (nell'apposita sezione F/APS)

- aventi sede legale nel territorio provinciale di riferimento e operanti nello stesso;
- aventi sede legale in altra Regione purché posseggano in Lombardia, nel territorio provinciale, una sede operativa per lo svolgimento della propria attività.

Per sede operativa deve intendersi il luogo utilizzato dall'Associazione per lo svolgimento della propria attività.

La sede operativa deve essere priva di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale e deve essere identificabile attraverso i seguenti elementi: indirizzo, recapito telefonico, nominativo del referente.

È esclusa la possibilità che una stessa Associazione risulti iscritta sia al Registro regionale che a quello provinciale delle Associazioni.

Le finalità di cui all'art. 14, c. 2 della l.r. 1/2008, vengono perseguite dalle Associazioni attraverso lo svolgimento di attività corrispondenti alle sezioni A-B-C-D-E nelle quali sono ripartiti i Registri:

A - Sociale/Civile - Ricerca Etica e Spirituale
B - Culturale
C - Ambientale
D - Relazioni Internazionali
E - Sport/Tempo Libero e Innovazione Tecnologica.

L'Associazione può richiedere l'iscrizione in più ambiti di attività (A - B - C - D - E) dei Registri regionale e provinciali, compatibilmente alle proprie finalità statutarie, indicando l'ambito prevalente.

5. IL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 1/2008, l'iscrizione ai Registri delle Associazioni si formalizza attraverso la compilazione della modulistica on line "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri" (All. 1) e la trasmissione, alla struttura competente (regionale o provinciale) preposta alla tenuta del registro di iscrizione, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, della "Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione" che si genera al termine della procedura on line.

Unitamente alla autocertificazione occorre produrre i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante e la carta d'identità del Legale Rappresentante);

- Copia dello statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate (se non viene prodotto in copia autentica autocertificare la conformità della copia all'originale);
- Copia dell'atto costitutivo (o ricognitorio), redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate (se non viene prodotto in copia autentica autocertificare la conformità della copia all'originale);
- Ultimo rendiconto approvato, firmato dal Legale Rappresentante (la firma può essere apposta digitalmente o elettronicamente in caso di trasmissione via PEC).

Ai sensi dell'art. 18 della l.r. 1/2008 l'iscrizione nel Registro è disposta con un apposito provvedimento del dirigente della struttura regionale o provinciale competente alla tenuta del Registro, è adottato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi, il termine di novanta giorni è sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni richieste.

In particolare il termine di cui sopra è sospeso:

- per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art. 6, co. 1 della l.r. 1/2012 e dell'art. 2, co. 7 della l. 241/90);
- un periodo non superiore a dieci giorni qualora sia necessaria un'interruzione a seguito di istanza irregolare o incompleta (ai sensi dell'art. 5 della l.r. 1/2012).

Il provvedimento di iscrizione nei Registri è trasmesso al Legale Rappresentante dell'Associazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata e per conoscenza al Sindaco del/i Comune/i dove l'Associazione ha dichiarato di avere la sede legale e le sedi operative in Lombardia.

L'eventuale diniego dell'istanza di iscrizione per carenza dei requisiti è disposto con apposito provvedimento motivato e trasmesso con le stesse modalità di cui sopra al Legale Rappresentante dell'Associazione.

6. MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE

L'Associazione iscritta ha l'obbligo di compilare annualmente, avvalendosi della specifica modulistica on line, la "Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione nei rispettivi registri e per attività di rilevazione statistica" e di trasmettere la relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione on line, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata alla struttura competente (regionale o provinciale) preposta alla tenuta del registro di iscrizione entro il termine del 30 giugno, ai sensi della d.g.r. 25 febbraio 2011 n. IX/1353, pena la cancellazione dal Registro delle Associazioni.

Unitamente all'autocertificazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante e la carta d'identità del Legale Rappresentante);
- In caso di variazioni:
 - ✓ copia del verbale relativo alle variazioni comunicate sottoscritto dal legale rappresentante. Qualora il verbale comporti una modifica statutaria è necessario che sia redatto nella forma dell'atto pubblico, della scrittura autenticata o della scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
 - ✓ Copia dello Statuto modificato come da delibera di cui sopra.

Le competenti strutture regionali e provinciali verificano la veridicità di quanto dichiarato con le suddette dichiarazioni sostitutive nonché l'effettiva permanenza dei requisiti di iscrizione previsti dalla normativa di riferimento.

In caso di mancato invio della "Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione nei rispettivi registri e per attività di rilevazione statistica", ovvero di accertata non veridicità di quanto dichiarato, l'Associazione perde il diritto di mantenimento di iscrizione nel relativo Registro e il dirigente competente ne dispone la cancellazione. 7

7. VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le variazioni intervenute riguardanti:

- la denominazione
- il Legale Rappresentante
- la sede legale
- le sedi operative

esclusivamente attraverso l'apposita modulistica on line "Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno ed eventuale richiesta di trasferimento di registro/sezione" (All. 2) e di trasmettere la relativa autocertificazione generata dal sistema mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata alla struttura competente (regionale o provinciale) preposta alla tenuta del registro di iscrizione.

Le eventuali ulteriori modifiche statutarie, con particolare riferimento ai requisiti di iscrizione ivi compresa l'eventuale variazione dell'ambito prevalente di attività, nonché alla struttura organizzativa e agli organi sociali dovranno essere comunicate esclusivamente in sede di compilazione della "Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione" di cui al precedente paragrafo.

Unitamente all'autocertificazione, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la comunicazione di variazione venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappre-

Serie Ordinaria n. 46 - Lunedì 12 novembre 2012

sentante e la carta d'identità del Legale Rappresentante);

- Copia del verbale relativo alle variazioni comunicate riguardanti la denominazione, il legale rappresentante, la sede legale e le sedi operative, sottoscritto dal legale rappresentante. Qualora il verbale comporti una modifica statutaria è necessario che sia redatto nella forma dell'atto pubblico, della scrittura autenticata o della scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
- Copia dello Statuto modificato come da delibera di cui sopra.

La variazione dei meri dati anagrafici (numeri telefonici, fax, mail, recapito per la corrispondenza, ecc) devono essere effettuate direttamente a cura dell'Associazione accedendo on line alla propria anagrafica.

8. TRASFERIMENTI TRA REGISTRI REGIONALE E PROVINCIALI DELLE ASSOCIAZIONI

Trasferimenti delle:

- **Associazioni senza scopo di lucro dal Registro Regionale al Registro Provinciale e viceversa e da un Registro Provinciale ad altro Registro Provinciale.**
- **Associazioni di Promozione Sociale dalla Sezione F/APS del Registro Regionale alla Sezione F/APS del Registro Provinciale e viceversa e dalla Sezione F/APS di un Registro Provinciale alla Sezione F/APS di altro Registro Provinciale.**

Sono trasferite dal Registro Regionale al Registro Provinciale le Associazioni che, a seguito della chiusura di una o più sedi operative - avvenuta per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie - non rispettino più le condizioni di iscrizione nel Registro Regionale di cui al par. 4.

Sono trasferite dal Registro Provinciale al Registro Regionale le Associazioni che, a seguito dell'apertura di una o più sedi operative - avvenuta per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie - rispettino le condizioni per l'iscrizione nel Registro Regionale di cui al par. 4.

Sono trasferite da un Registro Provinciale ad altro Registro Provinciale le Associazioni che - per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie - abbiano trasferito la sede legale in altro comune ricadente nel territorio di altra provincia.

Per il trasferimento di Registro le Associazioni sono tenute a comunicare le variazioni relative alla sede legale e alle sedi operative (chiusura delle sedi esistenti ovvero istituzione di nuove sedi) attraverso la compilazione della modulistica on line "Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno ed eventuale richiesta di trasferimento di registro/sezione" (All. 2).

"L'istanza di trasferimento di iscrizione," che si genera dopo la compilazione on line della "Scheda comunicazione variazioni in corso d'anno" deve essere trasmessa con le medesime modalità di cui al par.5. sia alla struttura preposta alla tenuta del Registro di destinazione che alla struttura preposta alla tenuta del Registro di provenienza.

Il trasferimento di iscrizione si perfeziona dopo idonea istruttoria attraverso:

- l'adozione da parte della struttura competente alla tenuta del Registro di nuova destinazione di un provvedimento di iscrizione rimandando la cancellazione alla struttura preposta alla tenuta del Registro di provenienza. Dalla data del citato provvedimento decorrono gli effetti dell'iscrizione nel nuovo Registro;
- l'adozione immediatamente successiva da parte della struttura competente alla tenuta del Registro di provenienza del provvedimento di cancellazione.

Entrambi i provvedimenti sono trasmessi al Legale Rappresentante dell'Associazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata e per conoscenza al Sindaco del/i Comune/i dove l'Associazione ha dichiarato di avere la sede legale e le sedi operative.

I termini del procedimento sono quelli previsti per l'iscrizione di cui al par. 5.

Il trasferimento di Registro delle Associazioni (regionale o provinciale) non comporta interruzioni nell'iscrizione, e quindi viene fatta salva per l'Associazione la data di prima iscrizione a tale Registro.

In caso di trasferimento la struttura preposta alla tenuta del Registro di provenienza provvederà a trasferire alla struttura preposta alla tenuta del Registro di destinazione il fascicolo relativo all'Associazione trasferita.

Trasferimenti dalla/nella Sezione F/APS all'interno dei Registri delle Associazioni

Atteso che la Sezione F/APS del Registro Associazioni (regionale e provinciale) costituisce una parte completamente autonoma e quindi va considerata alla stregua di un Registro assente, le Associazioni che, a seguito modifica statutaria, intendono trasferire la propria iscrizione nella/dalla Sezione F/APS devono seguire la procedura descritta nei successivo par. 9. lett. a).

9. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

La cancellazione dai Registri delle Associazioni avviene a seguito di:

- a) istanza di parte dell'Associazione Iscritta;
- b) accertata carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro o cessazione dell'attività associativa ai sensi dell'art. 17 della l.r. 1/2008;
- c) impossibilità da parte della Pubblica Amministrazione di attuare la verifica dei requisiti di Iscrizione disposta dall'art. 17 comma 9 della l.r. 1/2008 per effetto della mancata compilazione della "Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione" e della trasmissione della relativa autocertificazione nei termini e nei modi previsti dalla citata d.g.r. n. IX/1953 del 25 febbraio 2011.

La cancellazione dal Registro è disposta, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l.r. 1/2008, con apposito provvedimento adottato dal dirigente della struttura preposta alla cura della sezione del Registro in cui l'Associazione risulta iscritta.

Il provvedimento è trasmesso al Legale Rappresentante dell'Associazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata e per conoscenza ai Sindaci dei Comuni dove l'Associazione ha dichiarato di avere la propria sede legale e le sedi operative,

a) Cancellazione su istanza di parte

L'Associazione che intende cancellarsi dal Registro delle Associazioni deve inoltrare specifica istanza alla struttura preposta alla tenuta del Registro presso cui è iscritta attraverso la compilazione dell'apposita modulistica on line "Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai registri" (All. 3) e la trasmissione della relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata.

Nel modulo per l'istanza di cancellazione deve essere indicata una delle seguenti cause:

- a) scioglimento e/o cessazione dell'Associazione;
- b) venir meno dei requisiti di iscrizione nel Registro e/o dell'interesse alla permanenza di iscrizione nello stesso.

In quest'ultimo caso l'Ente è tenuto a precisare se, contestualmente alla cancellazione dal Registro, intende procedere o meno all'iscrizione in altro Registro regionale/provinciale.

Unitamente alla richiesta di cancellazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui l'istanza venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante e la carta d'identità del Legale Rappresentante);
- Verbale di scioglimento (se la cancellazione viene richiesta per scioglimento dell'Associazione).

Qualora l'Associazione abbia indicato quale causa di cancellazione la lettera b) di cui sopra e intenda procedere contestualmente all'iscrizione in altro Registro (*Registro Generale Regionale del Volontariato o Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile*), allo scopo di assicurare la contestualità nell'assunzione dei due provvedimenti e quindi garantire all'Associazione continuità nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, la stessa deve procedere a convalidare contemporaneamente la "Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai registri" e la "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri" e trasmettere le due rispettive istanze, generate a seguito della compilazione della modulistica on line, ai competenti uffici preposti alla tenuta dei rispettivi registri.

In tal caso la richiesta di cancellazione dal registro di provenienza diverrà efficace solo quando verrà emesso il provvedimento di iscrizione nel registro di destinazione.

Il procedimento di cancellazione e di contestuale iscrizione in altro Registro si perfeziona dopo idonea istruttoria, attraverso l'adozione di specifici provvedimenti, che si diversificano a seconda dell'esito istruttorio.

Esito positivo istruttoria di iscrizione:

- adozione, da parte della struttura competente alla tenuta del Registro di nuova destinazione, di un provvedimento di iscrizione, rimandando la cancellazione alla struttura preposta alla tenuta del Registro di provenienza.
- adozione immediatamente successiva da parte della struttura competente alla tenuta del Registro di provenienza del provvedimento di cancellazione.

Il procedimento di iscrizione si svolgerà secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 5, fatta eccezione, in caso di richiesta di iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato o all'Albo del Volontariato di Protezione Civile, per il parere del Sindaco del Comune nel cui territorio ha sede l'ente.

In tal caso l'Associazione è esonerata dall'obbligo di richiedere il citato parere attestante l'esistenza e l'operatività della medesima in quanto la sussistenza di tali requisiti risulta già accertata da Regione o Provincia durante la permanenza di iscrizione dell'ente nel Registro di provenienza.

Il procedimento di cancellazione si svolgerà secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 9.

In tale ipotesi, tra la cancellazione da un Registro e l'iscrizione in un altro (ivi compresa la Sezione F/APS del Registro delle Associazioni) non intercorrerà alcun lasso temporale, garantendo all'Associazione continuità nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della l.r. 1/2008.

Esito negativo istruttoria richiesta di iscrizione:

- adozione di un provvedimento di diniego di iscrizione

Il provvedimento di diniego di iscrizione è adottato e trasmesso secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 5.

In tal caso la struttura preposta alla tenuta del registro di provenienza non provvederà all'emissione del provvedimento di cancellazione, in quanto non si è realizzata la condizione di efficacia cui era subordinata la richiesta di cancellazione.

Pertanto, qualora l'ente intenda comunque procedere a richiedere la cancellazione dal registro in cui è iscritto dovrà presentare una nuova istanza, attraverso l'apposita modulistica on line, precisando, in tal caso, di NON voler procedere all'iscrizione in altro Registro regionale/provinciale di cui alla l.r. 1/2008.

10. PUBBLICAZIONE REGISTRO

La competente Direzione generale della Regione Lombardia, almeno una volta all'anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'elenco delle Associazioni iscritte nel Registro Regionale e nei Registri Provinciali delle Associazioni in regola con il mantenimento dei requisiti di iscrizione.

I Registri delle Associazioni sono consultabili sul sito istituzionale.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Nell'ottica della semplificazione, l'utilizzo da parte degli enti della specifica modulistica on line e quindi l'utilizzo condiviso di un unico applicativo, esaurisce l'obbligo delle pubbliche amministrazioni coinvolte (Regione e Province) di trasmettersi reciprocamente i relativi provvedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione.

**DISCIPLINA RELATIVA
ALL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

1. PREMESSA

L'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile (di seguito Albo) è stato istituito con l.r. n. 16/2004 mentre la sua articolazione e le modalità di gestione sono dettate dal Regolamento Regionale n. 9/2010.

L'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile è così articolato:

- Sezione regionale curata, ai sensi dell'art. 3 del r.r. 9/2010, dalla Regione Lombardia - Direzione generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza.
- Sezioni provinciali curate, ai sensi dell'art. 3 del r.r. 9/2010, dalle singole Province lombarde.

E' poi possibile distinguere nell'ambito di ciascuna sezione, un "Ambito associazioni" ed un "Ambito gruppi":

- **Ambito Associazioni** - Riferito alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che possiedono i requisiti di cui alla legge n. 266/1991, alla l.r. n. 1/2008, capo II, ed al r.r. 9/2010;
- **Ambito Gruppi** - Riferito ai Gruppi Comunali ed Intercomunali, rispettivamente Istituiti dai singoli Comuni e dalle loro forme associative o dagli Enti gestori dei Parchi. Per tale Ambito non vige la presente disciplina d'iscrizione, ma si dovrà fare riferimento al r.r. 9/2010.

Le modalità di gestione dell'Albo descritte nel presente allegato, si applicano unicamente all'Ambito Associazioni.

Le Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Albo regionale del volontariato di Protezione Civile (Sezione Regionale o Sezioni Provinciali ricadenti nell'ambito "Associazioni"), sono equiparate alle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla legge 266/1991. Queste, sono quindi assoggettate alla normativa sul volontariato nonché al regolamento regionale n. 9/2010 e dovranno altresì utilizzare la medesima modulistica in uso per le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Generale Regionale del Volontariato di cui all'art. 5 della l.r. 1/2008.

2. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Sulla base del dettato regolamentare di cui al R.R. 9/10:

Sono iscrivibili nella sezione regionale dell'Albo:

- a. le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile a carattere regionale con sede legale in Lombardia aventi almeno una seconda sede operativa in una provincia diversa da quella legale;
- b. le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile a carattere nazionale con sede legale in Lombardia o in altra Regione, che hanno almeno una sede operative nel territorio della Regione.

Sono iscrivibili nelle sezioni provinciali dell'Albo:

- a. le Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile a carattere locale che hanno sede operativa in una sola provincia;
- b. le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a carattere regionale che hanno sede operativa in una sola provincia e che sono rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale.

Sono iscrivibili facoltativamente nella sezione regionale oppure nelle sezioni provinciali dell'Albo:

- a. le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a carattere regionale con sede legale in Lombardia aventi almeno una seconda sede operativa in una provincia diversa da quella legale e che sono rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale;
- b. le Organizzazioni di volontariato di protezione civile a carattere nazionale con sede legale in Lombardia o in altra Regione che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Lombardia e che sono rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale

Per sede operativa deve invece intendersi il luogo utilizzato dall'Organizzazione per lo svolgimento della propria attività.

La sede operativa deve essere priva di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale e deve essere identificabile attraverso i seguenti elementi: indirizzo, recapito telefonico, nominativo del referente.

L'Albo si articola nelle seguenti specialità:

- a) LOGISTICA/GESTIONALE
- b) CINOFILI
- c) SUBACQUEI E SOCCORSO NAUTICO
- d) INTERVENTO IDROGEOLOGICO
- e) ANTINCENDIO BOSCHIVO
- f) TELE-RADIOCOMUNICAZIONI
- g) NUCLEO DI PRONTO INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 6, CO. MMA 2 DELLA L.R. 16/200
- h) IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI ESSENZIALI
- i) UNITA' EQUESTRI

L'Organizzazione può richiedere l'iscrizione in più specialità dell'Albo compatibilmente alle proprie finalità statutarie, indicando l'ambito di attività prevalente.

E' comunque esclusa la possibilità che una stessa Organizzazione risulti contestualmente iscritta sia alla Sezione Regionale che ad una Provinciale dell'Albo.

3. I REQUISITI DI ISCRIZIONE NELL'ALBO REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Ai sensi degli artt. 3, 4 e 13 della l.r. 1/2008, nonché degli artt. 2, 6, 7 del r.r. 9/2010, sono iscrivibili nelle sezioni Regionale e Provinciale dell'Albo, le Organizzazioni di Volontariato, a condizione che:

- siano liberalmente costituite al fine di svolgere attività prevalente di Protezione Civile;
- si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- siano dotate di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale. Tale autonomia sussiste quando l'Organizzazione è dotata congiuntamente di un proprio organo deliberante (assemblea) e di rappresentanza, di un proprio bilancio/rendiconto e di una propria identificazione fiscale;
- dispongano di uno Statuto redatto per atto pubblico, per scrittura privata registrata o autenticata nel quale siano espressamente previsti i seguenti elementi/requisiti previsti ai sensi dell'art. 4, comma 3 della l.r. 1/2008:
 - a. perseguimento dello scopo solidaristico ricadente prevalentemente nelle finalità di protezione civile;
 - b. denominazione;
 - c. sede legale (almeno il Comune);
 - d. assenza di fini di lucro;
 - e. democraticità della struttura;
 - f. elettività e gratuità delle cariche associative;
 - g. gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - h. criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
 - i. diritti e obblighi e degli aderenti
 - j. obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti
 - k. modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.

In merito alla clausola devolutiva del patrimonio si precisa che la sua presenza nello statuto non è obbligatoria; tuttavia, lo statuto e i regolamenti non devono contenere norme contrarie a quanto prescritto dall'art. 5, comma 4, della l. 266/91 in merito alla devoluzione "in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile".

4. IL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. 1/2008, l'iscrizione all'Albo si formalizza attraverso la compilazione dell'apposita modulistica on-line "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri" (vedi All. 1) e la trasmissione, alla struttura competente (regionale o provinciale) preposta alla tenuta della Sezione dell'Albo, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, della "Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione" che si genera al termine della procedura on-line.

Unitamente all'autocertificazione dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta Identità in corso di validità del legale rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la presente richiesta venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal legale rappresentante e la carta d'identità del legale rappresentante);
- Copia dello statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate (se non viene prodotto in copia autentica occorre autocertificare la conformità della copia all'originale);
- Copia dell'atto costitutivo (o ricognitorio), redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate (se non viene prodotto in copia autentica occorre autocertificare la conformità della copia all'originale);
- Ultimo rendiconto approvato, firmato dal legale rappresentante (la firma può essere apposta digitalmente o elettronicamente in caso di trasmissione via PEC)

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. 1/2008, contestualmente alla trasmissione della "Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione":

- le Organizzazioni che chiedono l'iscrizione alla Sezione Provinciale dell'Albo devono inoltrare mediante raccomandata, fax o posta elettronica certificata, copia della "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri" e della "Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione" anche al Sindaco del Comune dove l'Organizzazione ha dichiarato di avere la sede legale o operativa per l'espressione del parere che ne attesti l'operatività e l'esistenza;
- le Organizzazioni che chiedono l'iscrizione alla Sezione Regionale dell'Albo devono inoltrare mediante raccomandata, fax o posta elettronica certificata copia della "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri" e della "Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione" ai Sindaci dei Comuni dove l'Organizzazione ha dichiarato di avere la sede legale e le sedi operative per l'espressione del parere che ne attesti l'operatività e l'esistenza.

Una volta inseriti i dati nella domanda di iscrizione, il sistema on line genera in automatico la lettera indirizzata ai Comuni interessati per la richiesta di parere.

Serie Ordinaria n. 46 - Lunedì 12 novembre 2012

Il Sindaco del Comune/i come sopra individuati dovrà trasmettere alla struttura preposta alla tenuta della sezione regionale o provinciale dell'Albo a cui l'Organizzazione ha inoltrato domanda di iscrizione, il parere richiesto attestante l'esistenza e l'operatività dell'Organizzazione istante, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.

Se, decorso tale termine, non perviene il parere richiesto lo stesso si intende favorevole.

Ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4 della l.r.1/2008, l'iscrizione nell'Albo è disposta con un provvedimento del dirigente della struttura competente, che per la natura degli interessi pubblici tutelati nonché per la complessità del procedimento, è adottato entro 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione del parere del Comune o dall'inutile decorso dei 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.

Ai sensi dell'art.5, comma 5, della l.r.1/2008, qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi, il termine di 90 (novanta) giorni è sospeso per una sola volta fra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni richieste.

In particolare il termine di cui sopra è sospeso:

- per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art.6 della l.r.1/2012, co. 1 e dell'art. 2, co. 7 della l. 241/90);
- un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni qualora sia necessaria un'interruzione a seguito di istanza irregolare o incompleta (ai sensi dell'art. 5 della l.r.1/2012).

Il provvedimento di iscrizione nei Registri è trasmesso al Legale Rappresentante dell'Organizzazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata e per conoscenza al Sindaco del/i Comune/i a cui è stata inoltrata la richiesta di parere di cui sopra, nonché al Prefetto territorialmente competente ed al Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

L'eventuale diniego dell'istanza di iscrizione per carenza dei requisiti è disposto con apposito provvedimento motivato e trasmesso con le stesse modalità di cui sopra al Legale Rappresentante dell'Organizzazione.

4. MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE

L'Organizzazione iscritta ha l'obbligo di:

- **compilare** annualmente, avvalendosi della specifica modulistica on-line predisposta dall'Amministrazione regionale, "*Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione nei rispettivi registri e per attività di rilevazione statistica*";
- **trasmettere** alla competente struttura regionale o provinciale preposta alla tenuta della Sezione dell'Albo la relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione on-line mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata;
- **certificare i dati** contenuti nel *Data Base del Volontariato di Protezione Civile*, tramite l'apposita procedura di certificazione con Carta Regionale dei Servizi CRS (firma elettronica).

Ai sensi della d.g.r. 25 febbraio 2011 n. IX/1353 tali operazioni vanno compiute entro il termine del 30 giugno di ogni anno, pena la decadenza dell'iscrizione dall'Albo.

Unitamente all'autocertificazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante e la carta d'identità del Legale Rappresentante);
- In caso di variazioni:
 - ✓ copia del verbale relativo alle variazioni comunicate sottoscritto dal legale rappresentante. Qualora il verbale comporti una modifica statutaria è necessario che sia redatto nella forma dell'atto pubblico, della scrittura autenticata o della scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
 - ✓ Copia dello Statuto modificato come da delibera di cui sopra.

Le competenti strutture regionali e provinciali verificano la veridicità di quanto dichiarato con le suddette dichiarazioni sostitutive nonché l'effettiva permanenza dei requisiti di iscrizione previsti dalla normativa di riferimento.

In caso di mancato invio della "*Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione nei rispettivi registri e per attività di rilevazione statistica*", ovvero di accertata non veridicità di quanto dichiarato, l'Organizzazione perde il diritto di mantenimento di iscrizione nel relativo Albo e il Dirigente competente ne dispone la cancellazione.

5. VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO

L'Organizzazione è altresì tenuta a comunicare tempestivamente tutte le variazioni intervenute riguardanti:

- la denominazione;
- il Legale Rappresentante;
- la sede legale;
- le sedi operative;

esclusivamente attraverso l'apposita modulistica on line "*Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno ed eventuale richiesta di trasferimento di Registro/sezione*" (All. 2) e di trasmettere la relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione on line, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata.

Le eventuali ulteriori modifiche statutarie, con particolare riferimento ai requisiti di iscrizione ivi compresa l'eventuale variazione dell'ambito prevalente di specialità, nonché alla struttura organizzativa e agli organi sociali dovranno essere comunicate esclusivamente in

sede di compilazione della "Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione" di cui al precedente paragrafo.

L'Organizzazione è altresì tenuta ad aggiornare e certificare, con continuità ed in ogni caso al momento della loro variazione, tutti gli altri dati presenti nel Data Base del Volontariato di Protezione Civile, al fine di garantire la piena rintracciabilità dell'Organizzazione e dei propri volontari, nonché il corretto adempimento delle procedure previste dalla Legge in caso di attivazione ed utilizzo dei volontari in caso di emergenze e/o altre attività di protezione civile. I dati certificati presenti nel *Data Base* sono gli unici considerati attendibili dall'*Autorità di Protezione Civile*.

Unitamente all'autocertificazione, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la comunicazione di variazione venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante e la carta d'identità del Legale Rappresentante);
- Copia del verbale relativo alle variazioni comunicate riguardanti la denominazione, il legale rappresentante, la sede legale e le sedi operative, sottoscritto dal legale rappresentante. Qualora il verbale comporti una modifica statutaria è necessario che sia redatto nella forma dell'atto pubblico, della scrittura autenticata o della scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
- Copia dello Statuto modificato come da delibera di cui sopra.

6. TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DELL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Possono optare per il trasferimento dalla Sezione Regionale alle Sezioni Provinciali dell'Albo e viceversa:

- a. le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a carattere regionale con sede legale in Lombardia aventi almeno una seconda sede operativa in una provincia diversa da quella legale e che sono rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale;
- b. le Organizzazioni di volontariato di protezione civile a carattere nazionale che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Regione e che sono rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale.

Sono trasferite dalla sezione regionale alla sezione provinciale dell'*Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile*, le Organizzazioni di Volontariato che - a seguito della chiusura di una o più sedi operative avvenuta per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie - non rispettino più le condizioni di iscrizione nella sezione regionale di cui al paragrafo 2.

Sono trasferite dalla sezione provinciale alla sezione regionale dell'*Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile*, le Organizzazioni che a seguito dell'apertura di una o più sedi operative - avvenuta per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie - rispettino le condizioni per l'iscrizione nella sezione regionale di cui al paragrafo 2.

Sono trasferite da una sezione provinciale ad altra sezione provinciale le Organizzazioni di volontariato che, per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie, abbiano trasferito la sede legale in altro comune ricadente nel territorio di altra provincia.

Per il trasferimento di sezione le Organizzazioni sono tenute a comunicare le variazioni relative alla sede legale e alle sedi operative (chiusura delle sedi esistenti ovvero istituzione di nuove sedi) attraverso la compilazione della modulistica on line "Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno ed eventuale richiesta di trasferimento di registro/sezione" (All. 2).

"L'istanza di trasferimento di iscrizione," che si genera dopo la compilazione on line della "Scheda comunicazione variazioni in corso d'anno" deve essere trasmessa, con le medesime modalità di cui al paragrafo 4, sia alla struttura preposta alla tenuta della sezione di destinazione che alla struttura preposta alla tenuta della sezione di provenienza.

La "Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno" e l'"istanza di trasferimento di iscrizione" dovranno essere contestualmente trasmesse a cura dell'Organizzazione al sindaco del Comune/i dove è ubicata la nuova sede (legale o operativa) al fine di acquisirne il parere che ne accerti l'esistenza e l'operatività; decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di richiesta del parere, lo stesso si intende favorevole.

Una volta inseriti i dati nella Comunicazione variazioni, il sistema on line genera in automatico la lettera indirizzata ai Comuni Interessati per la richiesta di parere.

Il trasferimento di iscrizione si perfeziona dopo idonea istruttoria attraverso:

- l'adozione da parte della struttura competente alla tenuta della Sezione dell'Albo di nuova destinazione di un provvedimento di iscrizione, rimandando la cancellazione alla struttura preposta alla tenuta della Sezione dell'Albo di provenienza. Dalla data del primo provvedimento decorrono gli effetti dell'iscrizione nella nuova sezione;
- l'adozione immediatamente successiva da parte della struttura competente alla tenuta della Sezione dell'Albo di provenienza del provvedimento di cancellazione.

Entrambi i provvedimenti sono trasmessi al Legale Rappresentante dell'Organizzazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata e per conoscenza al Sindaco del/i Comune/i a cui è stata inoltrata la richiesta di parere di cui sopra. I termini del procedimento sono quelli previsti per l'iscrizione di cui al par. 4.

Il trasferimento di sezione (regionale o provinciale) non comporta interruzioni nell'iscrizione nell'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile, e quindi viene fatta salva per l'Organizzazione la data di prima iscrizione a tale Albo.

In caso di trasferimento la struttura preposta alla tenuta della sezione di provenienza provvederà a trasferire alla struttura preposta alla tenuta della sezione di destinazione il fascicolo relativo all'Organizzazione trasferita.

7. CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo Regionale del Volontariato di Protezione civile avviene a seguito di:

Serie Ordinaria n. 46 - Lunedì 12 novembre 2012

- a) istanza dell'Organizzazione iscritta;
- b) accertata carenza da parte della Pubblica Amministrazione dei requisiti di iscrizione all'Albo o cessazione dell'attività di volontariato ai sensi dell'art. 4 della l.r. 1/2008;
- c) sanzione disciplinare ai sensi dell'art.9-*quater*, comma 4, della l.r. 16/2004 e dell'art. 9 del r.r. 9/2010;
- d) impossibilità da parte della Pubblica Amministrazione di attuare la verifica dei requisiti di iscrizione disposta dall'art.10 comma 2 della l.r. 1/2008 per effetto della mancata compilazione della "Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione" e della trasmissione della relativa autocertificazione nelle forme e nei modi previsti dalla citata d.g.r. IX/1353 del 25 febbraio 2011.

La cancellazione dall'Albo è disposta, ai sensi dell'art.4, comma 7, della l.r. 1/2008, con apposito provvedimento adottato dal dirigente della struttura preposta alla cura della sezione dell'Albo in cui l'Organizzazione risulta iscritta.

Il provvedimento è trasmesso, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, al legale rappresentante dell'Organizzazione, al Sindaco del/i Comune/i competente/i per territorio; nonché al Prefetto territorialmente competente ed al Dipartimento della Protezione Civile.

a) Cancellazione su istanza di parte

L'Organizzazione che intende cancellarsi dall'Albo deve inoltrare specifica istanza alla struttura preposta alla tenuta della sezione presso cui è iscritta attraverso la compilazione dell'apposita modulistica on-line "Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai registri" (Al. 3) e la trasmissione della relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata.

Nel modulo per l'istanza di cancellazione deve essere indicata una delle seguenti cause:

- a. scioglimento e/o cessazione dell'Associazione;
- b. venir meno dei requisiti di iscrizione nell'Albo e/o dell'interesse alla permanenza di iscrizione nello stesso. In quest'ultimo caso l'Organizzazione è tenuta a precisare se, contestualmente alla cancellazione dall'Albo, intende procedere o meno all'iscrizione in altro registro regionale/provinciale.

Unitamente all'autocertificazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del legale rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui l'istanza venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal legale rappresentante e la carta d'identità del legale rappresentante);
- Verbale di scioglimento (se la cancellazione viene richiesta per scioglimento dell'Associazione).

Qualora l'Organizzazione abbia indicato quale causa di cancellazione la lett. b) di cui sopra intenda procedere contestualmente all'iscrizione in altro Registro (*Registro Generale Regionale del Volontariato o Registro delle Associazioni*), allo scopo di assicurare la contestualità nell'assunzione dei due provvedimenti e quindi garantire all'Organizzazione continuità nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, la stessa deve procedere a convalidare contemporaneamente la "Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai registri" e la "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri" e trasmettere le due rispettive istanze, generate a seguito della compilazione della modulistica on line, ai competenti uffici preposti alla tenuta dei rispettivi registri.

In tal caso la richiesta di cancellazione dal registro di provenienza diverrà efficace solo quando verrà emesso il provvedimento di iscrizione nel registro di destinazione.

Il procedimento di cancellazione e di contestuale iscrizione in altro Registro si perfeziona dopo idonea istruttoria, attraverso l'adozione di specifici provvedimenti, che si diversificano a seconda dell'esito istruttorio.

Esito positivo istruttoria richiesta di iscrizione:

- adozione, da parte della struttura competente alla tenuta del Registro di nuova destinazione, di un provvedimento di iscrizione, rimandando la cancellazione alla struttura preposta alla tenuta dell'Albo di provenienza.
- adozione immediatamente successiva da parte della struttura competente alla tenuta dell'Albo di provenienza del provvedimento di cancellazione.

Il procedimento di iscrizione si svolgerà secondo le modalità e di termini di cui al paragrafo 4, fatta eccezione. In caso di richiesta di iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato, per il parere del Sindaco del Comune nel cui territorio ha sede l'Organizzazione.

In tal caso l'Organizzazione è esonerata dall'obbligo di richiedere il citato parere attestante l'esistenza e l'operatività della medesima in quanto la sussistenza di tali requisiti risulta già accertata da Regione o Provincia durante la permanenza di iscrizione dell'ente nell'Albo di provenienza.

Il procedimento di cancellazione si svolgerà secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 7.

In tale ipotesi, tra la cancellazione dall'Albo e l'iscrizione in altro Registro non intercorrerà alcun lasso temporale garantendo all'Organizzazione continuità nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 comma 2 della l.r. 1/2008.

Esito negativo istruttoria richiesta di iscrizione:

- adozione di un provvedimento di diniego di iscrizione

Il provvedimento di diniego di iscrizione è adottato e trasmesso secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 4.

In tal caso la struttura preposta alla tenuta dell'Albo di provenienza non provvederà all'emissione del provvedimento di cancellazione, in quanto non si è realizzata la condizione di efficacia cui era subordinata la richiesta di cancellazione.

Pertanto, qualora l'ente intenda comunque procedere a richiedere la cancellazione dall'Albo in cui è iscritto dovrà presentare una nuova istanza, attraverso l'apposita modulistica on line, precisando, in tal caso, di NON voler procedere all'iscrizione in altro Registro regionale/provinciale di cui alla l.r. 1/2008.



8. PUBBLICAZIONE ALBO

La Direzione generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza almeno una volta all'anno pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Sito istituzionale, l'elenco delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'*Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile*.

L'Albo del Volontariato di Protezione Civile è consultabile sul sito istituzionale.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Nell'ottica della semplificazione, l'utilizzo da parte degli Enti della specifica modulistica on-line e quindi l'utilizzo condiviso di un unico applicativo, esaurisce obbligo per le Pubbliche Amministrazioni coinvolte (Regione e Province) di trasmettersi reciprocamente i relativi provvedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione.

— • —

